

lamento n. 881/92. Lo stesso vale per gli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3118/93.

(1) GU 1992, L 95, pag. 1.

(2) GU 1993, L 279, pag. 1.

Ricorso del 24 luglio 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-324/03)

(2003/C 226/18)

Il 24 luglio 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'avvocato Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la nota del Commissario europeo M. Barnier del 14 maggio 2003, n. 26777, pervenuta il 20 maggio 2003, nella parte in cui nega l'ammissibilità a contributo degli anticipi erogati in relazione ad aiuti di Stato dagli Stati membri successivamente al 19 febbraio 2003; nonché tutti gli atti connessi e presupposti;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'atto impugnato sia stato in palese violazione dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾ e della norma n. 1, punti 1 e 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1685/2000 ⁽²⁾ della Commissione. Secondo la ricorrente nessuna delle disposizioni contenute nei suddetti regolamenti riconosce rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle spese erogate dal beneficiario finale del finanziamento in regime di aiuti di Stato, alle attività effettivamente poste dal finanziamento stesso. Al contrario, il sistema delineato dai regolamenti in parola, attribuisce rilievo esclusivo ai pagamenti effettuati dallo Stato membro in qualità di beneficiario finale, alla sola condizione che essi concretizzino spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale medesimo.

Il ricorrente sostiene anche che l'atto impugnato sia illegale per difetto e contraddittorietà della motivazione.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 25 luglio 2003

(Causa C-326/03)

(2003/C 226/19)

Il 25 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, membro del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 giugno 1999, 99/63/CEE ⁽¹⁾, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), e in ogni caso non avendo comunicato le citate disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 giugno 2002.

(1) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Terza Sezione, del Tribunal Supremo, Sezioni del contenzioso amministrativo, con ordinanza 21 luglio 2003, nella causa Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contro Amministrazione dello Stato, l'altra parte del procedimento sig. G.M. Imo

(Causa C-330/03)

(2003/C 226/20)

Con ordinanza 21 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 2003, nella causa Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contro Amministrazione dello Stato, l'altra parte del procedimento sig. G.M. Imo, la Terza Sezione, del Tribunal Supremo, Sezioni del contenzioso amministrativo, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: